

Allegato "C" al numero 43530 di raccolta-----  
-----STATUTO SOCIALE-----  
-----della "S.A.T. S.p.A."-----  
-----TITOLO I-----  
-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - SOCI-----  
-----ART. 1-----  
E' costituita una società per azioni (con partecipazione totalitaria di  
capitale pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente  
Statuto) con la denominazione "S.A.T. Servizi Ambientali Territoria-  
li S.p.A." o, in forma abbreviata, "S.A.T. S.p.A".-----  
-----ART. 2-----  
La Società ha sede in Vado Ligure.-----  
L'Organo Amministrativo potrà istituire e/o sopprimere agenzie,  
stabilimenti, uffici e recapiti.-----  
-----ART. 3-----  
Il domicilio di ogni socio, per quel che concerne i rapporti con la  
società, è quello risultante dal Libro Soci; in mancanza si intende  
presso la sede sociale.-----  
-----ART. 4-----  
La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemi-  
latrenta (31/12/2030) e potrà essere prorogata od anticipatamente  
sciolta per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.-----  
-----OGGETTO-----  
-----ART. 5-----  
La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambi-  
to del territorio degli enti pubblici soci:-----  
1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economi-  
ca e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immo-  
bili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di  
terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione  
delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di sepa-  
razione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in confe-  
rimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel ri-  
spetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente  
al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stes-  
so;-----  
2) in particolare, gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti soli-  
di urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossi-  
co-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonchè studio, allesti-  
mento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e si-  
stemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfezione e di-  
sinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere; al riguar-  
do, potrà:-----  
- esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al  
recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed  
in genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo quanto disposto dal  
D.Lgs. 22/1997 e rdalla L.R. 18/99, e successive norme di modifi-  
cazione ed attuazione) nonchè la conseguente ed eventuale com-  
mercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa  
consulenza e/o intermediazione;-----

- provvedere allo studio, costruzione, manutenzione e gestione di impianti, macchinari, attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani ed industriali; al loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzazione, sia ai fini agricoli sia industriali e civili in genere;-----
- 3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;-----
- 4) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;
- 5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;-----
- 6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed attività di ogni genere e tipologia;-----
- 7) gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, delle costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di creazione.-----

#### ART. 6

Per il conseguimento ed in attuazione dell'oggetto sociale oltre a tutti gli atti ritenuti idonei, la società potrà:-----

- a) effettuare ogni consentita operazione presso le Amministrazioni dello Stato, Uffici Pubblici, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Doganali e quanto altro in genere;-----
- b) compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, attinenti l'oggetto sociale;-----
- c) costituire od acquisire partecipazioni in altre società nei limiti delle disposizioni di legge vigenti;-----
- d) effettuare e prendere parte ad operazioni di "project finance", partecipare ad Associazioni Temporanee di Imprese, anche come "mandataria-capofila", nonchè costituire o partecipare a Consorzi e società consortili nei limiti delle disposizioni di legge vigenti;-----
- e) compiere ogni altro atto negoziale od operazione, comunque, ritenuta strumentale e sussidiaria all'attuazione dell'oggetto sociale.

#### ART. 7

La Società, operando come strumento in house providing deve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.-----

La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.-----

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste

dalle disposizioni di legge.  
Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI

#### ART. 8

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.269.634,96 (unmilione duecentosessantanove milaseicentotrentaquattro virgola novantasei) diviso in numero 5.520.152 (cinquemilione cinquecentoventimilacentocinquantadue) azioni da Euro 0,23 (zero,ventitre) ciascuna.

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:

a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;

b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprietari degli apparati stessi;

c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, , per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a").

#### ART. 9

Il Capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, conservando le caratteristiche di esclusiva partecipazione pubblica, di cui al precedente art. 8.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi. La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

#### ART. 10

La Società ha facoltà di emettere, con le modalità prescritte dalla legge, obbligazioni al portatore e/o nominative, ordinarie e/o convertibili; la fissazione delle condizioni e modalità di collocamento e di estinzione delle stesse è demandata all'Assemblea.

#### ART. 11

I soci potranno cedere o trasferire le loro azioni a terzi, Enti pubblici aventi i medesimi requisiti, soci o non soci, nel rispetto dell'art. 8 del presente statuto, e comunque con le seguenti modalità.

Il socio che intende alienare le azioni deve darne comunicazione al

Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza con lettera raccomandata o pec, indicandone il prezzo.-----

Quindi, il Consiglio di Gestione, (sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza) nei successivi 60 gg. dovrà rilasciare motivato gradimento, sia per quanto riguarda l'acquirente indicato dal socio alienante sia nel caso dell'esercizio della prelazione di cui appresso, in vista del mantenimento delle condizioni che consentano la prosecuzione delle attività societarie, conformemente al dettato dell'art. 8 dello statuto e della normativa in materia di società a partecipazione pubblica.-----

Comunque, ciascun socio ha diritto di acquistare, in prelazione, le azioni poste in vendita (o parte di esse) al prezzo indicato nell'avviso rimessogli dal Consiglio di Gestione; il diritto è esercitato mediante l'invio, a mezzo lettera raccomandata o pec, con avviso di ricevimento, di una dichiarazione scritta di acquisto alle condizioni indicate, che deve pervenire al Consiglio di Gestione, ed al socio che intende alienare le azioni nel suo domicilio (come indicato nel Libro dei Soci), entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione del Consiglio di Gestione.-----

Se più soci esercitano, validamente, il diritto di prelazione, le azioni, offerte in vendita, vengono ripartite tra loro in proporzione a quelle già possedute.-----

Esaurita negativamente la procedura di cui sopra, ed intervenuto l'assenso del Consiglio di Gestione con integrazione delle modalità e tempistica del trasferimento, le azioni potranno essere alienate a terzi.-----

### -----TITOLO III-----

#### -----DIREZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETA'-----

#### -----ART. 12-----

Organi costitutivi e necessariamente esistenti nella società sono:---

A) Assemblea;-----

B) Consiglio di gestione;-----

C) Consiglio di Sorveglianza.-----

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

#### -----CAPO I-----

#### -----ASSEMBLEA-----

#### -----ART. 13-----

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----

Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dal Presidente del Consiglio di Gestione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso da pubblicarsi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sulla stampa locale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e con lettera raccomandata da inviarsi (nel medesimo termine) ai soci, nel domicilio iscritto nel libro sociale. In alternativa la convocazione dei soci potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata con av-

viso di ricevimento, ovvero fax ovvero posta elettronica in modo da comunque acquisire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno dell'adunanza, in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si intenderà validamente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione e dei membri del Consiglio di Sorveglianza (art. 2366 comma 4 c.c.).-----

In questo caso, però, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.-----

#### ART. 14-----

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che abbiano depositato, nello stesso termine, le azioni presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione.-----

Possono anche intervenire quegli azionisti che, pur senza essere iscritti nel Libro Soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione, almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, il titolo del quale siano in possesso mediante una serie continua di girate, effettuate nel pieno rispetto delle modalità previste dal precedente art.10.-----

Nel computo dei giorni non è compreso nè il giorno del deposito nè quello dell'Assemblea.-----

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non soci, mediante deleghe scritte (anche in calce all'avviso di convocazione) e che, solo su specifica richiesta dell'Organo Amministrativo, e relativamente ad Assemblea Straordinaria, potranno assumere la forma di procura speciale notarile.-----

I Consiglieri di Gestione, i Consiglieri di Sorveglianza, il Revisore legale ed i dipendenti della Società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.-----

#### ART. 15-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza/impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; in caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea elegge, tra i presenti, il proprio Presidente.-----

Constatata dallo stesso la legale costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere contestata per astensione di voto od allontanamento di intervenuti, per qualsiasi ragione o

causa verificatasi.-----  
L'Assemblea nominerà, scegliendolo fra gli intervenuti, un Segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio.-----

-----ART. 16-----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

All'Assemblea ordinaria dovranno essere sottoposte le materie di competenza di cui all'art. 2364 bis C.C., oltre a quelle aggiuntive previste dal presente statuto, quali in particolare:-----

- la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza (artt. 21 e 30);-----

- l'approvazione del piano strategico, industriale e finanziario, presentato annualmente dal Consiglio di Gestione, ai sensi del successivo art.25;-----

- ogni altra competenza riconosciuta dal presente Statuto.-----

L'Assemblea verrà convocata dal Consiglio di Gestione entro il termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo un termine maggiore (non superiore, in ogni caso, a centotanta - 180 - giorni), qualora le particolari esigenze previste dall'ultimo comma dell'art. 2364 lo richiedano.-----

Inoltre, al fine di consolidare a favore dei soci, oltre quanto previsto all'art. 29, un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi l'assemblea ordinaria delibera circa l'autorizzazione per il compimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti:-----

- acquisto o alienazione di immobili, nonché di diritti reali immobiliari-----

- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;-----

- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;-----

- assunzione di finanziamenti del valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), ovvero ratifica successiva dei relativi provvedimenti assunti dal Consiglio di gestione, in caso di urgenza;

- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 (oggetto sociale);-----

- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre società' nei limiti delle disposizioni vigenti.-----

All'Assemblea Straordinaria è attribuita la competenza a modificare lo statuto, nonché le altre competenze attribuitele dall'art. 2365 c.c.-----

-----ART. 17-----

L'Assemblea ordinaria - sia in prima che in seconda convocazione - delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.-----

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, anche per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni.-----

-----ART. 18-----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea stessa, ma sempre in forma palese.-----

Quando il Presidente lo reputi opportuno si voterà per appello no-

minale.

CAPO II

CONSIGLIO DI GESTIONE

ART. 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Gestione, formato da 3 (tre) membri.

Ai soci in quanto dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, si intende conferita la facoltà di cui all'art. 2449 C.C. (richiamato dall'art. 2409 novies, comma 3), per la nomina dei Consiglieri di Gestione, nonché dei Consiglieri di Sorveglianza.

Detti Soci dovranno esercitare la nomina diretta loro riservata in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata o pec, che dovrà pervenire presso la sede della società entro il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea in prima convocazione ovvero mediante intervento diretto, o a mezzo di delega, in sede assembleare (le medesime modalità si applicano in caso di presentazione di lista congiunta, come di seguito previsto, con indicazione dei partecipanti alla lista-raggruppamento).

La nomina dei Consiglieri di Gestione, espressa direttamente dai Soci suddetti (art. 2449) dovrà avvenire secondo il seguente criterio prioritario:

a) il socio che possiede la quota maggiore di capitale sociale ha diritto di procedere alla nomina di un Consigliere; in caso di soci detentori di quote paritarie, il diritto di nomina spetterà a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;

b) i restanti due Consiglieri verranno nominati, escludendo il socio che ha già partecipato alla nomina come sub a), con le seguenti modalità e criteri:

b1) i soci Comuni il cui territorio si estende lungo la fascia costiera posta ad est di Savona hanno diritto di procedere alla nomina di un Consigliere indicato di comune accordo; in caso di mancato accordo fra essi, la nomina spetterà a quello che, fra essi, possiede la quota maggiore di capitale sociale e, in caso di soci detentori di quote paritarie, a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;

b2) i soci Comuni diversi da quelli cui è riservato diritto di nomina per effetto dei punti a) e b1), hanno diritto di procedere alla nomina di un Consigliere, indicato di comune accordo fra essi; in caso di mancato accordo, la nomina sarà effettuata dai soci che, all'interno del raggruppamento di cui alla presente lettera b2) detengano congiuntamente la quota maggiore di capitale sociale; in difetto ulteriore di accordo, la nomina spetterà a quello che, fra gli stessi, possiede la quota maggiore di capitale sociale e, in caso di soci detentori di quote paritarie, a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;

c) qualora non si raggiungesse, comunque, anche per effetto del mancato esercizio della facoltà di nomina secondo le modalità precedentemente indicate, il numero di Consiglieri previsto, la designazione dei restanti Consiglieri spetterà al socio che possieda la

quota maggiore di capitale.-----  
La scelta deve essere in ogni caso effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.-----

E' fatta salva l'applicazione residuale dell'art. 2409 novies, in merito alla competenza di nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza, nonché la possibilità che i soci presentino all'unanimità una lista di Consiglieri secondo il numero previsto dallo Statuto.-----

-----ART. 20-----

I Consiglieri di Gestione restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (art. 2409-novies, comma 4, c.c.) e sono rieleggibili; rimangono tuttavia in regime di prorogatio fino alla prima Assemblea dei Soci - che da essi deve essere tempestivamente all'uopo convocata - successiva alla riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del predetto bilancio, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.-----

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).-----

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero, in caso di impossibilità, si applicano i criteri residuali di cui all'art. 19 del presente Statuto. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione secondo il presente Statuto (Art. 18).-----

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato.-----

-----ART. 21-----

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione sono eletti dall'Assemblea, e sono rieleggibili.-----

Il Consiglio, inoltre, può eleggere, anche al di fuori del proprio seno, un Segretario o chiama a tale ufficio l'eventuale Amministratore Delegato.-----

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.-----

-----ART. 22-----

Il Consiglio di Gestione si riunisce, sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo reputa necessario e quando ne sia fatta richiesta al Presidente almeno da un Consigliere Amministratore e dal Consiglio di Sorveglianza.-----

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o a mezzo fax o posta elettronica, da inviarsi 3 (tre) giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma da inviarsi almeno 1 (un) giorno libero prima, al domicilio di ciascun Consigliere, quale risulta dall'atto di accettazione della carica.-----

-----ART. 23-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo di cui sopra, il voto del Presidente viene computato con valore doppio.

ART. 24

Il libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio di gestione è tenuto a cura del Presidente del Consiglio stesso e del Segretario; essi ne sottoscriveranno i Verbali.

ART. 25

Il Consiglio di Gestione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per statuto, in modo tassativo, riservati all'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'art. 16 dello statuto o in altro modo limitati.

Infatti, gli amministratori dovranno sottoporre all'Assemblea, affinché li approvi, i seguenti atti:

- acquisto o alienazione di immobili, nonchè di diritti reali immobiliari, o decisioni sulla destinazione d'uso degli stessi;
- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;
- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;
- assunzione di finanziamenti del valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), ovvero ratifica successiva dei relativi provvedimenti assunti dal Consiglio di gestione, in caso di urgenza;
- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 (oggetto sociale);
- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre società nei limiti delle disposizioni legislative vigenti.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Gestione dovrà predisporre un documento, recante piano strategico, industriale e finanziario, evidenziando un computo preventivo annuale, relativo al fatturato, agli investimenti ed alla redditività prevista per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, su parere del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Inoltre il consiglio di gestione dovrà seguire linee di indirizzo guida, con valenza politico-strategica che potrà indicare in sede di approvazione del bilancio d'esercizio o previsti nel documento di cui sopra.

ART.26

Al Presidente del Consiglio di Gestione è attribuito un compenso, fissato annualmente dal Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio (art. 2409 terdecies, comma 1, lett "a").

Ai membri del Consiglio di Gestione compete un gettone di presenza (e al Vice Presidente maggiorato) nella misura stabilita, ogni anno, dal Consiglio di Sorveglianza.

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di

risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

-----ART. 27-----

Al Presidente e ai Consiglieri Delegati (nei limiti dei poteri a loro conferiti, come meglio infra) spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.-----

-----ART. 28-----

Il Consiglio di Gestione può nominare un consigliere delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dal consiglio di sorveglianza.-----

Potrà, inoltre, conferire parte dei propri poteri, con quelle limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più Direttori o Procuratori, tanto congiuntamente che disgiuntamente, nonchè affidare speciali incarichi ai propri membri e/o a terzi, (anche tra persone estranee alla società), determinandone i poteri e gli emolumenti (art. 2409 novies, comma 1 c.c.), a seguito di deliberazione favorevole dell'Assemblea, sentito il Consiglio di Sorveglianza.-----

-----CAPO III-----

-----CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA-----

-----ART. 29-----

Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi:-----

a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla nomina diretta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza (artt.19 e 30);-----

b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonchè il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività (artt. 16 e 25 precedenti).-----

c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio () che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;-----

d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.-----

-----ART.30-----

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri (compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti) scelti tra soggetti aventi idonee competenze tecnico-professionali, (e comunque con la presenza di almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali, nel rispetto dell'art. 2409-duodecies, comma 4, c.c.), nominati uno per ciascuno dai soci.-----

La scelta dei componenti da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.-----

Qualora il numero di soci sia superiore a nove, avranno diritto alla nomina i soci con le partecipazioni di capitale maggiori, a degrada-

re dalla partecipazione più elevata, e a parità prevarrà l'ordine d'iscrizione nel Libro soci, fino a un massimo di otto membri.-----

Al fine di assicurare il controllo analogo ai soci, i restanti enti concorreranno alla nomina di un membro di comune accordo .-----

Qualora il numero di soci sia inferiore a nove, si procede come segue:-----

a) ogni socio nomina un Consigliere, come sopra;-----

b) i restanti Consiglieri, fino al numero massimo di nove, vengono nominati uno per ciascun socio, dando priorità ai soci con partecipazioni di capitale più elevate, e a parità di queste, con priorità spettante a coloro i quali, in relazione alla media risultante dagli ultimi tre esercizi chiusi, abbiano affidato alla società stessa l'esecuzione di servizi per maggiore importo.-----

Se mediante i criteri di cui ai precedenti punti "a)" e "b)" non si raggiungesse il numero dei Consiglieri previsto, procederanno alla nomina i soci della società con ordine di preferenza decrescente rispetto alla quota di partecipazione, fino al massimo di nove membri.-----

L'Assemblea determina il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza (art. 2364 bis, comma 1, n.2 c.c.) nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica.-----

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

Il Consiglio di Sorveglianza nomina, anche all'infuori dei suoi membri, un Segretario.-----

Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da due componenti.-----

Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.-----

I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della prima Assemblea dei soci successiva all'approvazione del bilancio al 31 dicembre del terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.-----

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).-----

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero in caso di impossibilità, si applicano i criteri sussidiari di cui sopra. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione, sempre secondo il presente art. 30.-----

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato.-----

-----ART.31-----

Ai sensi dell'art.2409-terdecies c.c., il Consiglio di Sorveglianza:-----

a) approva il bilancio di esercizio;-----

b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può chiedere al Consiglio di gestione notizie sull'andamento delle operazioni speciali e sui determinati affari;-----

c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;-----

d) presenta la denuncia al Tribunale nei casi previsti all'art. 2409 c.c.;-----

e) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;-----

f) delibera il compenso per il Presidente del Consiglio di Gestione, nonché l'importo dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Gestione stesso nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica;-----

g) esprime parere in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione (art. 25), ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti, consentendo così, anche in connessione con l'approvazione del bilancio e con le speciali competenze assembleari (artt. 15 e 24), il "controllo analogo";-----

h) esprime, inoltre, parere sulle nomine di cui all'art. 28.-----

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle Assemblee dei soci.-----

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e della riunione deve essere, dal Segretario redatto verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere annotato nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5 c.c.-----

Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.-----

-----TITOLO IV-----

-----CONTROLLO CONTABILE-----

-----ART.32-----

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione (art. 2409 quinquiesdecies c.c.).-----

Il conferimento e la revoca dell'incarico dovranno avvenire da parte dell'Assemblea a termine di legge (art. 2364 bis, comma 1, n.5 C.c.).-----

-----TITOLO V-----

-----BILANCIO ED UTILI-----

-----ART. 33-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

-----ART. 34-----

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Gestione, procede alla redazione del bilancio, da redigersi con l'osservanza alle norme di legge, e quindi si provvede alla sua approvazione, a cura del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi del precedente art.31.

In caso di mancata approvazione del bilancio, o in caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'Assemblea, sulla base di relazione analitica del Consiglio di Sorveglianza, conforme all'art.31 lett.b) del presente Statuto.

ART. 35

Dedotta la somma per la costituzione del fondo di riserva (a norma dell'art. 2430 C.C.), l'Assemblea delibera quale parte degli utili debba essere ripartita proporzionalmente tra gli azionisti e/o l'eventuale diversa destinazione (art. 2364 bis, comma 1, punto 4, c.c.).L'Assemblea delibera altresì in merito alla copertura delle perdite.

ART. 36

Il pagamento dei dividendi viene effettuato, nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito, che saranno indicati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni s'intendono prescritti a favore della società ed assegnati a riserva.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 37

Addivenendosi per qualsiasi titolo e causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori ed individuerà i criteri da assumere per la relativa procedura, ferma restando l'osservanza delle norme di legge inderogabili.

TITOLO VII

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 38

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società e/o gli Amministratori, o fra aventi causa di un socio tra di loro e/o con la Società e/o con gli Amministratori e/o con altri Soci, o tra la Società e gli Amministratori, in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente Statuto, e ciò anche in caso di liquidazione della Società, sarà giudicata da un arbitro unico, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Savona, su istanza della parte più diligente. L'arbitro unico giudicherà secondo diritto ed in via rituale, ai sensi di legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

FIRMATO: MASSIMO ZUNINO - PIERO ARALDO - AGOSTINO FIRPO  
NOTAIO



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE  
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,  
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005.  
SAVONA, 20 gennaio 2021